



Ordinanza municipale concernente la custodia dei cani e la tassa annuale

Il Municipio di Savosa richiama:

- gli artt. 107, 145 e segg. e 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- la Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e il relativo Regolamento del 30 dicembre 2025;
- le direttive concernenti la riscossione della tassa sui cani del 9 gennaio 2026;

decide:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina:

- le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune;
- il prelievo della tassa sui cani (art. 4 cpv. 2, 3 e 4 Legge sui cani).

Art. 2 Responsabilità

¹ Il proprietario e il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

² Quale detentore si intende colui che si occupa abitualmente del cane o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane. In merito si fa riferimento alle indicazioni presenti sul sito [https://www4.ti.ch/dss/dsp/uvc/ufficio/settori di attività](https://www4.ti.ch/dss/dsp/uvc/ufficio/settori%20di%20attivita%20).

³ È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane. In caso di affidamento abituale o occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Identificazione

¹ I cani devono essere iscritti alla banca dati AMICUS (www.amicus.ch), conformemente alle prescrizioni federali (Ordinanza federale sulle epizootie OFE), rispettivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio del veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

² Allo scopo di garantire il loro riconoscimento i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 Corsi

¹ Ogni proprietario e detentore sono tenuti a frequentare i corsi obbligatori previsti dalle disposizioni sia federali sia cantonali.

² Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni.



Art. 5 Autorizzazione

¹ La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

² La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.

³ L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cane di cui al capoverso precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.

⁴ Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 6 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 7 Cani pericolosi: definizione e obblighi

¹ Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

² È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

³ In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

⁴ Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 8 Fuga

Il proprietario e detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale. La fuga dei cani dal domicilio del proprietario e del detentore, o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9 Disposizioni generali

¹ È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici o aree aperte al pubblico. I cani di qualsiasi razza e indole devono, quindi, essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

² Il Municipio può vietare in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se tenuti al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi, giardini pubblici o aree aperte al pubblico mediante la posa di una segnaletica.

³ I cani di razza sottoposta a restrizioni possono essere condotti soltanto individualmente. Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai capoversi precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della polizia, delle Guardie di confinè, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 Aree di svago

¹ Il Municipio può definire, nel rispetto del piano regolatore comunale, delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.



² I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo del cane e se necessario il guinzaglio.

Art. 11 Norme igienico sanitarie

¹ Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

² Laddove disponibili, potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

³ Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

⁴ I cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 Quietè pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili.

Art. 13 Cani incustoditi

¹ I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

² Le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a carico del proprietario o del detentore, riservato l'avvio della procedura contravvenzionale di cui all'art. 17 della presente Ordinanza.

Art. 14 Morte dell'animale

¹ In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

² La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla banca dati AMICUS entro 10 giorni.

Art. 15 Tassa e modalità di riscossione

¹ I proprietari di cani di età superiore ai 3 mesi residenti nel Cantone sono tenuti al pagamento di una tassa annuale stabilita dal Comune di residenza del proprietario (art. 4 Legge sui cani).

² Il Comune preleva una tassa di CHF 100.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina secondo l'OFE.

³ Il Comune è competente per il prelievo della tassa ed è tenuto a versare una quota della stessa al Cantone (CHF 40.00) e una quota al Fondo Soccorso Animali (CHF 25.00). Eventuali eccezioni sono stabilite dalla legislazione cantonale.

⁴ L'aggiornamento dei dati è compito dei proprietari o detentori di cani attraverso la banca dati AMICUS. In caso di registrazione errata dei dati del proprietario del cane nella banca dati AMICUS, può essere intimata l'esecuzione degli obblighi di registrazione.

⁵ I detentori di cani elencati nell'art. 5 del Regolamento sui cani possono essere esentati dal pagamento della tassa sui cani.



Art. 16 Tasse arretrate

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati nella banca dati AMICUS e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Municipio potrà procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza e segnalerà il caso all'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 17 Sanzioni

¹ Le infrazioni alla Legge sui cani (art. 21) sono punite fino a un importo massimo di CHF 20'000.00.

² Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite fino ad un massimo di CHF 10'000.00 e in particolare per le seguenti infrazioni:

- Registrazione e identificazione del cane:
 - o mancato rispetto dell'obbligo di registrazione e di notifica di cambiamenti (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) alla banca dati sui cani AMICUS
 - o mancata identificazione del cane tramite microchip
- Obblighi del detentore:
 - o mancata stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile
 - o mancata attuazione delle precauzioni necessarie per impedire la fuga del cane
 - o mancata segnalazione della fuga del cane
 - o mancato rispetto dell'obbligo di tenuta al guinzaglio
 - o mancato uso della museruola
 - o mancata conduzione singola
- Escrementi:
 - o mancata raccolta degli escrementi
- Aree di svago:
 - o mancato rispetto degli obblighi del detentore all'interno delle aree di svago
 - o accesso alle aree vietate
- Formazione obbligatoria:
 - o mancata frequenza del corso di base per la detenzione di cani

³ L'importo della multa per le infrazioni indicate al capoverso precedente è disciplinato ai sensi dell'allegato presente nel Regolamento sui cani.

Art. 18 Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza si rinvia alle disposizioni federali e cantonali in materia nonché ai rispettivi Regolamenti di applicazione.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il termine di pubblicazione e annulla ogni altra disposizione precedente in vigore.

Art. 20 Pubblicazione

Ai sensi dell'art. 192 LOC la presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune a partire dal 22 gennaio 2026 e per un periodo di 30 giorni.



Art. 21 Rimedi giuridici

Ai sensi dell'art. 208 LOC contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il Sindaco

Raffaele Schärer

Per il Municipio



Il Segretario

Alessandro Bianchi